

Modificazione della *Delib.G.P. 1 agosto 2003 n. 1891*, già modificata con *Delib.G.P. 17 ottobre 2003 n. 2713* e *Delib.G.P. 27 febbraio 2004 n. 424*, concernente «Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della *Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4* in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia».

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 31 agosto 2004, n. 35.

omissis

La giunta provinciale

omissis

delibera

1) di modificare nel modo di seguito indicato l'allegato parte integrante recante "Requisiti strutturali ed organizzativi, criteri e modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 8 della *L.P. 12 marzo 2002, n. 4*" alla propria precedente *Delib.G.P. 1 agosto 2003, n. 1891*, come successivamente modificata con *Delib.G.P. 17 ottobre 2003 n. 2713* e *Delib.G.P. 27 febbraio 2004 n. 424*:

a) al punto 1. (Oggetto) del paragrafo A. 1. (Oggetto delle direttive) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I requisiti strutturali ed organizzativi di cui alle presenti direttive costituiscono per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della *Legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4* presupposto necessario per l'iscrizione all'albo provinciale. I medesimi rappresentano per i Comuni i requisiti minimi dei servizi da essi erogati.", dando così atto che il testo modificato del sopra specificato punto 1. risulta essere il seguente:

"1. Oggetto

Le presenti direttive, che derivano dal dispositivo dell'art. 8 della *Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4*, " Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", normano i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

I requisiti strutturali ed organizzativi di cui alle presenti direttive costituiscono per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della *Legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4* presupposto necessario per l'iscrizione all'albo provinciale. I medesimi rappresentano per i Comuni i requisiti minimi dei servizi da essi erogati.";

b) il punto 6. (Gli addetti alle funzioni ausiliarie) del paragrafo A. 2. (Disposizioni generali) è sostituito dal seguente:

"6. Gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina

Gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, fermo restando il profilo di inquadramento di riferimento, garantiscono, in relazione all'orario di apertura del servizio, al numero di bambini e alle esigenze organizzative, il servizio di mensa, il supporto

alle attività educative, la pulizia ed il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.";

c) al punto 8. (Regolamento e carta dei servizi) del paragrafo A. 2. (Disposizioni generali) dopo le parole "e gli aspetti gestionali-organizzativi" sono aggiunte le seguenti: "e le forme e modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte educative del servizio", dando così atto che il testo modificato del qui specificato punto 8. risulta essere il seguente:

"8. Regolamento e carta dei servizi

Per ciascun servizio offerto, gli enti gestori di servizi socio-educativi per la prima infanzia definiscono, con apposito regolamento o nella carta dei servizi, le caratteristiche educative, i criteri per l'accesso e gli aspetti gestionali-organizzativi e le forme e modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte educative del servizio.";

d) il punto 1. (Dimensionamento) del paragrafo B. 2. (Requisiti organizzativi e criteri per il funzionamento) è sostituito dal seguente:

"1. Dimensionamento

La ricettività del micro-nido d'infanzia va da un minimo di 6 ad un massimo di 19 posti bambino. Fatte salve le strutture con più ampia ricettività esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, la ricettività del nido d'infanzia va da un minimo di 20 ad un massimo di 60 posti bambino, aumentabile nella misura massima del 10% in presenza di realtà territoriali con particolari situazioni socio-economiche e ferma restando l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate soluzioni organizzative.

L'unità organizzativa di base del nido d'infanzia è rappresentata dal gruppo sezione il cui dimensionamento va definito in relazione all'età dei bambini o in base allo specifico progetto educativo del nido d'infanzia.";

e) il punto 4. (Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna) del paragrafo B.2. (Requisiti organizzativi e criteri per il funzionamento) è sostituito dal seguente:

"4. Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno, degli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituisce il gruppo degli operatori del nido d'infanzia.

Il rapporto tra educatori e bambini all'interno del nido d'infanzia va definito nel regolamento o nella carta dei servizi, tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero, dell'età e delle caratteristiche dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio. Indicativamente, esso è pari a:

- a) sei bambini per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età tra i tre e i diciotto mesi;
- b) nove bambini per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età superiore ai diciotto mesi.

I parametri consentiranno di definire, in base al numero di bambini iscritti, l'organico del personale da assegnare al nido; le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

Nei gruppi sezione in cui sono inseriti bambini disabili o che si trovano in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale, in relazione al numero o alla gravità dei casi, su proposta del gruppo di lavoro di cui al punto 1 delle disposizioni generali, può essere stabilita la riduzione del numero di bambini, o in aggiunta o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione.";

f) al punto 5. (Il progetto educativo e la partecipazione delle famiglie) del paragrafo B. 2. (Requisiti organizzativi e criteri per il funzionamento) le seguenti parole all'inizio del secondo periodo: "Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti d'incontro: "sono sostituite dalle seguenti: "Il progetto educativo deve prevedere almeno i seguenti momenti di incontro con le famiglie dei bambini iscritti: ", dando così atto che il testo modificato del sopra specificato punto 5. risulta essere il seguente:

"5. Il progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

Il gruppo degli operatori del nido d'infanzia, con un adeguato supporto tecnico psico-pedagogico, provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

Il progetto educativo deve prevedere almeno i seguenti momenti di incontro con le famiglie dei bambini iscritti:

- a) colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento ed ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;
- b) riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- c) iniziative che favoriscano la socializzazione tra i vari componenti del servizio.

Il progetto educativo può altresì prevedere:

- a) incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità;
- b) attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

Allo scopo di consentire l'integrazione dei servizi che fanno parte del Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 2 della *legge provinciale n. 4 del 2002*, i soggetti titolari di detti servizi si accordano con la Provincia, che garantisce il coordinamento pedagogico, per il necessario confronto funzionale a garantire la coerenza del Sistema sul piano educativo e per far conoscere all'utenza le diverse opportunità educative offerte dai servizi del Sistema.";

g) al punto 6. (Requisiti di accesso del personale educativo) del paragrafo B. 2. (Requisiti organizzativi e criteri per il funzionamento) dopo la lettera "d) diploma quinquennale di dirigente di comunità" sono aggiunte le seguenti lettere:

"e) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali;

f) diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione",

dando così atto che il testo modificato del sopra specificato punto 6. risulta essere il seguente:

"6. Requisiti di accesso del personale educativo

Il requisito di accesso per il personale educativo del nido d'infanzia è il diploma di scuola media superiore nei seguenti indirizzi:

- a) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti
- b) diploma quinquennale di tecnico di servizi sociali,
- c) diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
- d) diploma quinquennale di dirigente di comunità
- e) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali
- f) diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione corredato da un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore per il conseguimento dell'attestato di qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi o di altre qualifiche equipollenti. In provincia di Trento l'attestato di qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi viene rilasciato dal Servizio Addestramento e Formazione Professionale.

Sono fatti comunque salvi i titoli di accesso che al momento dell'approvazione della presente deliberazione costituiscono valido titolo per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato negli asili nido comunali della provincia di Trento, purché congiunti ad esperienza professionale di durata almeno annuale, anche non consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0 - 6 anni, pubblici o privati. Tali requisiti, titolo di accesso ed esperienza almeno annuale, devono essere posseduti alla data di approvazione del presente provvedimento.

Costituisce ulteriore titolo di accesso la qualifica professionale di puericultrice conseguita in corsi

di formazione professionale di almeno 800 ore, già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.";

h) al punto 3. (Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna), secondo periodo, del paragrafo

D.2.2. (Requisiti organizzativi e criteri per il funzionamento) la parola: "frequentanti" dopo le parole: ", pari a 9 bambini" è soppressa, dando così atto che il testo modificato del sopra specificato punto 3. risulta essere il seguente:

"3. Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori del servizio Spazio gioco e di accoglienza.

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio e dell'età dei bambini, il rapporto numerico tra educatori e bambini è, di norma, pari a 9 bambini per ogni educatore.

In presenza di bambini disabili tale rapporto può essere ridotto nella misura necessaria a garantirne la piena integrazione.";

2) di provvedere, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della *legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4*, alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.